

	 <p>Ministero dell'Istruzione e del Merito Istituto Comprensivo "Primo Levi" Via Palaverta, 69 - 00047 MARINO - Loc. Frattocchie (RM) Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 - C.U: UF5D2G RMIC8A7009 - Distretto 40 - Ambito XV Email: rmic8a7009@istruzione.it - rmic8a7009@pec.istruzione.it Sito web: https://comprensivoprimolevi.edu.it</p>	 <p>PNRR FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI</p>  <p>COESIONE ITALIA 21-27 SCUOLA E COMPETENZE</p>
---	---	--

Circolare n.215

Ai genitori / esercenti la responsabilità genitoriale
Al Personale Docente
Personale ATA
Assistenti Amministrativi
TRASMESSA VIA @TELEGRAM
PUBBLICATA IN
<https://www.primolevimarino.edu.it>

OGGETTO: RESPONSABILITA' GENITORIALE ed informativa sui comportamenti da assumere in casi di genitori separati/divorziati al fine di garantire il diritto alla "bigenitorialità".

La presente circolare **trasmessa alle famiglie** rappresenta una semplice informativa sull'istituto della **Responsabilità genitoriale** così come previsto dalla normativa vigente, nonché sulle procedure che verranno adottate da parte degli Uffici di segreteria e dei docenti in merito a particolari e delicate situazioni riguardanti alunni e rispettive famiglie che possono verificarsi soprattutto per ciò che riguarda la sottoscrizione di moduli da presentare a scuola.

Per quanto riguarda il **Personale Scolastico**, la presente circolare rappresenta un **insieme di disposizioni** datoriali del Dirigente a cui tutti i destinatari devono attenersi, ciascuno in ragione delle proprie competenze.

La normativa di riferimento che disciplina i vari comportamenti da assumere da parte degli uffici di segreteria e dei docenti viene riassunta nella **Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015** rubricata "**Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 - "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"**", che viene allegata alla presente.

Il significato di Responsabilità genitoriale e la "bigenitorialità".

La **responsabilità genitoriale** (un tempo chiamata **potestà genitoriale**) è la responsabilità che i genitori hanno nei confronti dei figli e costituisce il diritto-dovere all'istruzione, all'educazione e al mantenimento, che si esauriscono col raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte del figlio.

Poiché il minore è **privo della capacità di agire**, per lui agisce il genitore in qualità di rappresentante e, più precisamente, di rappresentante legale, derivando i suoi poteri direttamente dalla legge.

La responsabilità genitoriale si ha in tutti i casi in cui vi siano dei figli, prescindendo dal fatto che questi siano nati all'interno o al di fuori del matrimonio, ed è stata introdotta dal d.lgs. 154/2013 che ha riscritto gli articoli art. 315 e ss. del codice civile. Da un lato ha meglio individuato i doveri dei genitori verso i figli, e dall'altro ha puntualizzato i doveri dei **figli verso i loro genitori**.

L'art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che:

"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio."

La Carta Costituzionale pone in evidenza per i genitori il binomio **dovere - diritto** nei confronti dei figli in termini di **sostentamento**, di **istruzione** e di **educazione**.

L'art. 316 del Codice Civile sancisce:

"Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I

*genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e **adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.***

*In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e **all'istituto scolastico del figlio minore**, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.*

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

*Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale **vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.***

L'aspetto più rilevante della norma giuridica è rappresentato dalla **centralità del minore** e dall'esigenza di **rispettare i suoi superiori interessi**, attraverso l'introduzione del **principio di bigenitorialità**: il diritto del minore cioè, a ricevere **cure, educazione e istruzione da entrambi i genitori, anche se separati.**

Il D.lgs n. 154/ 2013 ha eliminato ogni residua discriminazione tra i figli nati nell'ambito del matrimonio e quelli nati fuori da esso e così garantendo la **completa eguaglianza giuridica degli stessi**. Pertanto, si deve intendere esteso il **principio di bigenitorialità** anche alle cosiddette "**famiglie di fatto**" (in cui i genitori dei minori non sono coniugati) in caso di affidamento congiunto dei figli da parte del Tribunale dei Minorenni.

La legge 54/2006 stabilisce, inoltre, che **la funzione educativa** – di cui peraltro la responsabilità genitoriale è mero strumento – **deve svolgersi tenendo conto in via primaria della necessità di sviluppo della personalità del figlio** (inteso come soggetto portatore di diritti propri) anziché delle **aspettative e degli interessi personali dei genitori.**

L'attuale assetto normativo, quindi, per quanto concerne la **responsabilità genitoriale** e le **questioni afferenti all'ambito educativo del minore**, prevede che, di regola, **entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale** e che essa **deve essere esercitata di comune accordo** tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle **decisioni relative all'educazione ed all'istruzione.**

Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:

Figli nati fuori dal matrimonio

in caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il **riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori** (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).

Lontananza, incapacità o altro impedimento

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori **non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio** (Art. 317 c.c.)

Affidamento esclusivo

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha **l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale** su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati **ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione** e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.). Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un

provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.

Con riferimento all'oggetto, tenuto conto della **Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015** rubricata "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", che si allega alla presente, si ritiene opportuno **fornire chiarimenti in merito alle procedure adottate dall'Istituto nei casi che di seguito vengono trattati.**

1. Genitori separati/divorziati (con affido congiunto o separato).

In questi casi la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da uno dei due genitori circa lo **status familiare** in cui vive il minore. Nel momento in cui si attesta la situazione familiare di separazione/divorzio con affido congiunto o separato, la **segreteria scolastica** ha il dovere di informare il Coordinatore di Classe o gli insegnanti di Sezione. In questi casi bisogna tenere presente i seguenti aspetti:

a) entrambi i genitori godono dei medesimi diritti/doveri nei confronti dei propri figli: hanno diritto/dovere a ricevere e a richiedere informazioni alla scuola, hanno diritto di accesso agli atti;
b) Ogni comunicazione della scuola va trasmessa **prioritariamente al genitore con cui il minore vive**, ma comunque **anche al genitore non convivente**, richiedendo l'apposizione della firma di **entrambi i genitori**. Nel caso di mancanza dell'apposizione della firma congiunta, i **genitori unici firmatari** hanno la possibilità di firmare unicamente i moduli, **assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto**, apponendo la firma su una delle due casistiche:

FIRMA DI UN SOLO GENITORE (opzione 1)

Ai sensi **dell'art. 317 del C.C.** in termini di responsabilità genitoriale, l'altro genitore (*riportare cognome e nome*)

..... **NON PUÒ FIRMARE L'ISTANZA PERCHÉ IMPOSSIBILITATO PER il seguente motivo** (*barrare la casella interessata*):

Lontananza (intesa come **distanza fisica** che impedisce al genitore di adempiere ai doveri derivanti dal suo status)

Impedimento (inteso come **ogni evento** che comporti (pur temporaneamente) l'impossibilità di esercizio della responsabilità genitoriale)

Data..... Firma

FIRMA DI UN SOLO GENITORE (opzione 2)

*Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla **responsabilità genitoriale** di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.*

Data..... Firma

c) La **SEGRETARIA SCOLASTICA preposta all'area ALUNNI**, in caso di **UNICA FIRMA (opzione 1 od opzione 2)** deve comunicare ufficialmente all'altro genitore non firmatario del modulo la scelta effettuata da quello firmatario. In aggiunta a ciò, la stessa segreteria scolastica **deve inoltrare tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura-** anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;

d) le comunicazioni per le quali gli uffici di segreteria scolastica ed i docenti **devono richiedere la firma congiunta** in fase di riconsegna da parte degli alunni dei moduli scolastici sono: delega per il ritiro del proprio figlio da scuola;

- modulo richiesta di uscita al termine delle lezioni - minore non accompagnato;
- convocazione per colloquio individuale con il docente o coordinatore di Classe,
- autorizzazione per partecipazione a viaggi d'istruzione/visite guidate/uscite didattiche sul territorio;
- Patto educativo di corresponsabilità;
- Patto di corresponsabilità per i Viaggi d'Istruzione;
- segnalazione per disturbi specifici dell'apprendimento;

- Piano Educativo Individualizzato (PEI);
- Piano Didattico Personalizzato (PdP);
- autorizzazione effettuazione foto-video.

e) Gli Uffici di Segreteria richiederanno la **firma congiunta** per l'espletamento delle seguenti pratiche:

- iscrizione dell'alunno;
- rilascio nulla osta;
- scelta di avvalersi/non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

2. Entrambi i genitori sono privati della responsabilità genitoriale

Anche in questi casi la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da un tutore legale, servizio sociale territorialmente competente, che attesti la decadenza della responsabilità genitoriale dei due genitori. La **segreteria scolastica** ha il dovere di informare il **Coordinatore di Classe** o gli **insegnanti di Sezione** della particolare situazione, indicando nomi e recapiti dei tutori legali. In questi casi bisogna tenere presente i seguenti aspetti:

- a) entrambi i genitori **non godono dei diritti/doveri elencati al precedente punto 1;**
- b) la responsabilità genitoriale è **affidata a soggetti terzi** che saranno comunicati dagli uffici di segreteria ai Coordinatori di Classe o gli insegnanti di Sezione;
- c) i soggetti terzi che assumono la responsabilità genitoriale hanno il **dovere di firmare congiuntamente i moduli;**
- d) nel caso di mancanza dell'apposizione della firma congiunta, si applica quanto stabilito l'item **b)** del **PUNTO 1** precedente.

3. Un solo genitore è privato della responsabilità genitoriale.

In questi casi la Scuola deve essere stata ufficialmente informata mediante presentazione di idonea documentazione da uno dei due genitori circa lo **status familiare** in cui vive il minore. Anche in questo caso la **segreteria scolastica** ha il dovere di informare il Coordinatore di Classe o gli insegnanti di Sezione.

Questa particolare casistica obbliga a porre attenzione ai seguenti aspetti:

- a. i diritti/doveri, di cui all'item **a)** del **punto 1**, sono preclusi al **genitore privato della responsabilità genitoriale;**
- b. non si richiede la firma congiunta dei moduli;
- c. il genitore privato della responsabilità genitoriale deve comunque essere informato ufficialmente sulle scelte dell'altro genitore;

4. Genitore o genitori con responsabilità genitoriale limitata.

a. Sarà fornita opportuna comunicazione dagli uffici di segreteria.

Si raccomanda **ai docenti** e agli **Assistenti Amministrativi** dell'Ufficio Alunni **la massima cautela e sensibilità nella gestione dei vari casi.**

Alla luce delle difficoltà in cui già vivono i figli dei genitori separati e della conoscenza che hanno delle famiglie coinvolte, i docenti e gli Assistenti Amministrativi valuteranno insieme al Dirigente Scolastico come trattare **le situazioni più critiche.**

I Docenti e le Famiglie prenderanno visione della presente circolare anche nella sezione "Comunicazioni" Sottosezione "Circolari" di AXIOS

I signori genitori sono tenuti a leggere la circolare e ad apporre la "spunta" di **presa visione** .

*Si allega:

Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 5336 del 02/09/2015 rubricata "Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006 -"Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"

Si confida, come sempre, nella collaborazione da parte di tutti.

Tanto per quanto di competenza

Marino, 13/ 12 /2024

Il dirigente scolastico

Francesca Toscano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*